

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 – PREMESSE E FINALITÀ

Il servizio di trasporto scolastico dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria di primo grado viene espletato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti della L.R. 32/2002, , attraverso le specifiche figure professionali attinenti.

Il servizio suddetto mira alle seguenti finalità:

- garantire agli utenti, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, il trasporto da casa a scuola e viceversa tramite il servizio di scuolabus;
- garantire una efficace strutturazione delle percorrenze in modo da contenere i tempi di permanenza sugli scuolabus pur raggiungendo le zone periferiche anche non servite dai mezzi pubblici;
- consentire concretamente il supporto all'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo anche a fronte di interventi promossi e programmati dall'Amministrazione comunale oltreché a sostegno delle occasioni didattiche scolastiche ed extrascolastiche (attività educative estive);

ART. 2 – FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del servizio è predisposto dal Settore n. 2 - Servizi culturali - alla persona e affari generali- ufficio scuola, sport e trasporto scolastico.

Nel caso in cui i mezzi di proprietà Comunale non siano sufficienti all'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale può ovviare a tale carenza attraverso appalti/concessioni di servizio con operatori economici autorizzati.

In particolare si opererà per integrare sempre di più il servizio di trasporto di linea con quello scolastico, all'interno del territorio Comunale e con i Comuni di Empoli, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione e Montespertoli in modo da razionalizzare i costi, allargare l'utenza, favorire le zone a domanda "debole" ed ovviare alle problematiche scaturenti dalla collocazione delle popolazioni scolastiche residenti nelle zone "limite" dei confini fra i Comuni surricordati.

ART. 3 – PIANI ORGANIZZATIVI

I piani organizzativi saranno predisposti dal dal Settore n. 2 - Servizi culturali - alla persona e affari generali- ufficio scuola, sport e trasporto stante la totale abrogazione della suddivisione in zone del servizio di trasporto scolastico come da precedente Regolamento art.3 comma 1 lettera b) secondo i seguenti criteri :

- a) fissare annualmente i punti di fermata tenendo conto delle oggettive esigenze del servizio e dell'utenza, nel rispetto della vigente normativa relativa alla circolazione stradale e tenuto conto della sicurezza degli utenti, previa valutazione tecnica e oggettiva della percorribilità delle strade;
- b) regolare la frequenza delle fermate, fatte salve altre necessità legate alla sicurezza ed alla opportunità tecnica, sulla base dei seguenti riferimenti:
 - residenza alla distanza di più di 300 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola dell'Infanzia;
 - residenza alla distanza di più di 500 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola Primaria;
 - residenza alla distanza di più di 1000 mt. dalla più vicina fermata o dalla Scuola per gli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado;
- c) stabilire gli orari di andata e ritorno in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, tenendo conto delle esigenze delle Scuole a tempo pieno o di orari pomeridiani derivanti dall'impostazione delle attività didattiche.

Eventuali deroghe sull'individuazione dei punti di fermata verranno valutate, annualmente, previa valutazione con le parti interessate.

ART. 4 – AREA DI UTENZA

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti nel territorio comunale iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado e private paritarie, così come previsto dalla L.R 32/2002. Ove prevista specifica convenzione con i comuni territorialmente confinanti con quello del Comune di Castelfiorentino il servizio viene erogato anche agli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ivi residenti se frequentanti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale di Castelfiorentino compatibilmente alla disponibilità residua dei posti assegnati in via prioritaria agli alunni residenti nel territorio comunale di Castelfiorentino.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Settore n. 2 - Servizi culturali - alla persona e affari generali- ufficio scuola, sport e trasporto scolastico predispose un modulo di domanda, in modalità on line, che deve essere compilato dai genitori che intendono usufruire del servizio di trasporto per i propri figli. La sottoscrizione del modulo comporta l'accettazione, da parte degli utenti, delle norme del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Scuola, verificherà che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento per poter usufruire del servizio.

ART. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e viene assicurato dall'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997. Detto personale deve ottemperare alla sorveglianza dei bambini sugli scuolabus e curare le operazioni di salita e di discesa dei bambini stessi.

ART. 7 - RAPPORTI CON L'UTENZA

I bambini della Scuola dell'Infanzia devono essere consegnati, alle fermate, dal personale addetto, a persone adulte autorizzate dichiarate nel modulo di richiesta del servizio. In assenza di queste verranno riportati alla Scuola di appartenenza o all'Ufficio di Polizia Municipale, in attesa che il genitore, opportunamente avvertito, venga a riprendere il proprio figlio. Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre volte, verrà sospeso il servizio di trasporto per l'utente in questione. Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto fra loro, verso gli autisti e gli automezzi. Gli autisti sono tenuti segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

Qualora detti comportamenti perdurino, si procederà alla sospensione del servizio e, per quanto attiene eventuali danni, il responsabile sarà tenuto al risarcimento previa quantificazione degli stessi.

ART. 8 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale o delle Autolinee appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un rapporto educato e corretto fra di loro e nei confronti di tutti i trasportati, ragazzi ed adulti come previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castelfiorentino . Il personale dipendente è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e delle attrezzature affidategli. Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 – ALTRE AREE DI UTENZA

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità con accertata gravità (L. 104/92), che richieda particolari accorgimenti di carattere tecnico e/o omologazioni speciali sui mezzi, viene garantito previa valutazione e collaborazione con il locale Distretto Socio\Sanitario.

ART. 10 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

La Giunta Comunale fissa, per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico, il contributo annuo a parziale rimborso del costo del servizio, da pagarsi in una o più soluzioni durante l'anno scolastico. In caso di segnalazioni dei Servizi sociali corredate da specifica relazione e documentazione potranno essere applicate esenzioni dal pagamento del servizio.

Il mancato pagamento della quota dovuta dai richiedenti il servizio comporterà il recupero della quota dovuta mediante emanazione di provvedimenti amministrativi con forme di riscossione coattiva.

ART. 11 - RIMBORSO TARIFFE PAGATE

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di cessazione volontaria dell'utente del servizio prima della fine dell'anno scolastico.

Nessun rimborso è dovuto nel caso di impossibilità di eseguire il servizio per ragioni tecniche.

Eventuali rimborsi, di natura eccezionale, potranno essere disposti in base a richieste provenienti da Enti ed Istituzioni che hanno in carico il minore (a titolo esemplificativo SDS servizi sociali), corredate da apposita documentazione.

La Giunta può disporre rimborsi per cause di forza maggiore.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

L'Amministrazione Comunale è tenuta alla copertura assicurativa di tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori impegnati nel servizio.